

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1276 del 25 ottobre 2023

Sostegno finanziario regionale per interventi urgenti e indifferibili di edilizia scolastica. Approvazione dei criteri previsti dall'art. 3 bis della Legge regionale n. 59/1999. DGR/CR n. 107 del 10 ottobre 2023.

[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva i criteri per l'intervento finanziario regionale a sostegno di lavori di edilizia scolastica, di competenza di enti pubblici e istituzioni private, caratterizzati da particolare urgenza e indifferibilità, al fine di garantire la continuità scolastica.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con legge 19 settembre 2023, n. 25 le disposizioni per l'adeguamento ordinamentale 2023 in materia di cultura, turismo ed edilizia scolastica.

L'articolo 5 della suddetta novella legislativa introduce l'art. 3 bis nella Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 al fine di consentire l'intervento finanziario regionale a sostegno di interventi di competenza dei soggetti legittimati, volti ad assicurare la fruibilità degli edifici e la continuità scolastica in casi di compromissione caratterizzati da particolare urgenza e indifferibilità.

Il fine dell'intervento regionale è quello di tutelare la salute pubblica e la pubblica incolumità in ambito scolastico. La medesima novella legislativa consente altresì l'intervento per l'esigenza di eliminazione delle barriere architettoniche.

Si richiede ora alla Giunta regionale di approvare i criteri a disciplina del sostegno finanziario, previo parere della competente Commissione consiliare da acquisirsi nel termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il procedimento procede indipendentemente.

Con specifico riguardo ai criteri legittimanti il sostegno finanziario regionale, questi ultimi vengono pertanto identificati come di seguito:

- sono ammissibili i lavori indifferibili e urgenti richiesti per ripristini edili ed impiantistici, dovuti a crolli, rotture o improvvisi fuori servizio, anche a seguito di atti vandalici o fenomeni naturali, impattanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone e tali da impedire il regolare svolgimento delle attività istituzionali scolastiche; sono altresì ammissibili le nuove opere necessarie per fronteggiare effetti calamitosi o necessità sanitarie; tutti i suddetti lavori devono essere relativi ad eventi occorsi nell'anno di stanziamento delle risorse regionali ovvero in quello immediatamente precedente;
- sono ammissibili i lavori per l'eliminazione di barriere architettoniche connesse a specifiche esigenze afferenti ad alunni o a personale scolastico verificatesi durante l'anno scolastico di riferimento per l'intervento regionale, o in quello immediatamente successivo.

Completano la descrizione dell'intervento regionale i seguenti aspetti operativi:

- l'azione regionale si svolge su cicli annuali di raccolta e finanziamento dei fabbisogni, nel limite delle risorse stanziare e nel rispetto delle tempistiche contabili di bilancio, con pubblicazione di un avviso "a sportello" per l'erogazione del sostegno finanziario e alla successiva fase istruttoria delle domande;
- la Giunta regionale con proprio atto determina annualmente le risorse da destinare alla tipologia di interventi di cui all'art. 3 bis della Legge regionale n. 59/1999; stabilisce altresì la finestra temporale per l'apertura dell'avviso, l'entità del sostegno finanziario nonché i termini e le modalità di rendicontazione.

Restano confermate le altre disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 59/1999.

La Giunta regionale ha approvato la DGR/CR n. 107/2023 di definizione dei criteri finalizzati al finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di edilizia scolastica, di cui all'art. 3 bis della Legge regionale n. 59/1999.

La Sesta Commissione consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole al testo, senza modifiche come da parere n. 316 del 17 ottobre 2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59;

Vista la Legge regionale 19 settembre 2023, n. 25;

Vista la DGR/CR n. 107 del 10 ottobre 2023;

Visto il parere della Sesta Commissione consiliare rilasciato in data 17 ottobre 2023, n. 316;

Visto in particolare l'articolo 3 bis, comma 2 della Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri legittimanti il sostegno finanziario regionale ai lavori di edilizia scolastica, di competenza di enti pubblici ed istituzioni private, caratterizzati da particolare urgenza e indifferibilità, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 come precisati nelle premesse;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 c. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.